AUDIZIONE

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione Ambiente

Ddl di conversione del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61 "*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*" (AC 1194)

Roma, 15 giugno 2023

PREMESSA

Il decreto legge 61/2023 (cd Decreto Alluvione) comprende disposizioni in gran parte condivisibili, finalizzate a sostenere le aree interessate dalla recente emergenza. E' necessario tuttavia introdurre alcune modifiche e integrazioni al fine di rendere effettivo tale sostegno e di favorire una pronta ripresa economico sociale nei territori alluvionati.

Di seguito, articolate per argomenti, si riportano le osservazioni e alcune proposte emendative.

1. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (ART. 4)

Il provvedimento in esame inserisce la **partecipazione alle procedure concorsuali** all'interno della disposizione che sospende i termini procedimentali, bloccando di fatto fino al 31 agosto tutti i concorsi pubblici sull'intero territorio nazionale. Ad avviso di Anci la misura appare eccessiva, tenuto conto del progressivo ripristino dei collegamenti stradali e della possibilità di presentare le istanze in forma telematica. Non solo; si pone in particolare l'esigenza di consentire ai Comuni alluvionati la possibilità di acquisire prima possibile le professionalità utili a fronteggiare l'emergenza.

Si propone dunque di eliminare all'interno del comma 1 il riferimento: "*e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali*".

Di conseguenza, deve essere eliminato il comma 4. In subordine, andrebbe chiarito che se un iscritto dichiara l'impossibilità a partecipare alle prove l'Amministrazione stabilisce la prova di recupero, anche in remoto, previa verifica della condizione segnalata (per esempio presso l'ufficio viabilità del Comune di residenza), in modo da contemperare i diritti di chi risiede in zone ancora isolate con la necessità di portare a termine le selezioni in tempi congrui.

Sempre in materia di personale è indispensabile integrare il comma 5 con un esplicito riconoscimento ai Comuni di cui all'Allegato 1 della **possibilità di derogare al tetto del personale flessibile**, al fine di fronteggiare l'emergenza *(come già richiesto da ANCI EMILIA ROMAGNA in data 19 maggio).*

Infine, il comma 7 andrebbe modificato in modo da concedere ai Comuni di cui all'Allegato 1 la facoltà di chiedere una **proroga di alcuni mesi con riferimento alle scadenze PNRR** inserite negli accordi con i rispettivi ministeri, nel rispetto dei termini massimi stipulati con l'Unione Europea *(coerentemente con la richiesta già formalizzata da ANCI EMILIA ROMAGNA il 12 maggio).*

Si segnala per inciso, in materia di concorsi, la necessità di correggere il DDL di conversione del decreto n. 44 che di fatto impedisce agli enti di disporre delle graduatorie per i loro fabbisogni successivi e li costringe di volta in volta ad attivare procedure selettive identiche a quelle precedenti. Infatti il numero 2) della lettera a) dell'articolo 1bis introduce un limite massimo dei candidati idonei pari al venti per cento dei posti rispetto al totale dei posti già oggetto del bando. Si prevede inoltre che, nel rispetto del suddetto limite, l'amministrazione possa procedere allo scorrimento della graduatoria solo in caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione.

In questo modo gli uffici si troveranno spesso sguarniti, vista la frequenza da un lato delle uscite di personale e la complessità, dall'altro, delle procedure concorsuali; è necessario perciò ripristinare le previgenti modalità d'uso delle graduatorie, per ragioni evidenti di funzionalità minima degli enti.

2. PROCEDURE DI SPESA/DI AFFIDAMENTO (ART. 19)

Si condivide la previsione dell'articolo 19, comma 1, in base alla quale in caso di **somma urgenza** relativa all'immediata esecuzione di lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Ciò premesso, con riferimento alle fattispecie di somma urgenza nell'ambito della protezione civile si ritiene opportuno ribadire la facoltà di derogare all'articolo 191, comma 3, TUEL, così come già disposto dall'art. 3 della Ordinanza di Protezione civile n. 992, in modo da fugare ogni incertezza rispetto alla perdurante validità della stessa deroga (anche se il comma 11 dell'articolo 140 potrebbe essere considerata di per sé sufficiente a tal fine…).

Si propone inoltre di precisare in questa sede se la deroga in esame riguarda i soli termini procedimentali oppure la necessità stessa del riconoscimento del debito nelle modalità previste dall'articolo 194. Questa seconda opzione appare maggiormente corretta per ragioni anzitutto di natura formale, alla luce della genericità della deroga contenuta nella ordinanza 992: del resto l'ordinanza 992 laddove ha voluto derogare ai soli termini l'ha precisato espressamente.

Sul piano sostanziale, la non necessità del riconoscimento del debito nei casi legati ai presupposti della protezione civile renderebbe più rapido e tassativo il percorso di superamento della fase di emergenza, come auspicato dal mondo delle autonomie. Si ritiene infatti che la procedura prevista dagli articoli 191, comma 3, e 194 sia tutto sommato pleonastica laddove i presupposti della somma urgenza siano già certificati dagli organi della protezione civile.

La precisazione andrebbe apportata – si ritiene - all'interno dell'art. 140, comma 6, del nuovo Codice dei contratti.

Infine, sarebbe il caso di disporre il **rinvio di alcuni mesi della applicazione del Codice dei contratti** nei Comuni di cui all'Allegato 1, in quanto il recepimento delle nuove procedure non è compatibile con la situazione di grave emergenza in cui si trovano tali enti in questi giorni.

Si tratta di una breve proroga, ferma restando l'opportunità di transitare prima possibile all'impianto del nuovo Codice.

3. RINVIO DELLE SCADENZE (ART. 20)

Si propongono alcune disposizioni ulteriori rispetto al testo del DL al fine di assicurare la funzionalità degli enti alluvionati.

In conclusione, si segnalano alcune richieste urgenti (non oggetto di emendamenti):

- l'inserimento delle spese di personale flessibile assunto negli enti alluvionati tra quelle da considerare ai fini di una CONGRUA QUANTIFICAZIONE dei contributi destinati alla emergenza;

- l'erogazione dell'80 % del Fondo di solidarietà comunale – FSC 2023 (art. 1 c. 380 L. 228/2012) A TUTTI I COMUNI ALLUVIONATI viste le enormi necessità di cassa.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Art. 1
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

1.bis "Le disposizioni del presente decreto che prevedono proroghe di termini o di procedimenti amministrativi, misure di sostegno o altri benefici comunque denominati in favore dei Comuni elencati nell'allegato I si applicano anche alla Città Metropolitana di Bologna, alle Province e alle Unioni di Comuni di cui tali Comuni fanno parte".

Motivazione

L'emendamento mira ad estendere la validità delle proroghe e dei benefici per tutti gli enti locali del territorio dei comuni alluvionati.

Art. 4
(Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e termini amministrativi e di pubblica amministrazione)

All'articolo 4, comma 1, le parole "e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali" *sono soppresse*;

Motivazione

Il decreto ha incluso i termini per le domande di partecipazione alle procedure concorsuali all'interno della disposizione che sospende i termini procedimentali, determinando una sospensione di fatto fino al 31 agosto di tutti i concorsi pubblici banditi da tutte le pubbliche amministrazioni sull'intero territorio nazionale. Si tratta di una misura sproporzionata, tenuto conto del progressivo ripristino dei collegamenti stradali e della possibilità di presentare le istanze in forma telematica.

Tale previsione, inoltre, è in contrasto anche con l'esigenza dei Comuni alluvionati di procedere il più rapidamente possibile al reclutamento di nuovo personale da impiegare nella gestione dell'emergenza.

Si propone dunque di eliminare all'interno del comma 1 il riferimento: "e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali".

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

Art. 4
(Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e termini amministrativi e di pubblica amministrazione)

All'articolo 4, sopprimere l'ultimo periodo del comma 4.

In subordine

*All'articolo 4, al comma 4, primo periodo dopo le parole "*prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero" *aggiungere le seguenti parole* "**anche in modalità telematica**" *e dopo le parole "*per condizioni di oggettiva*" aggiungere le parole "***e documentata".***

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di non aggravare la partecipazione alle procedure concorsuali dei candidati residenti o domiciliati nei territori colpiti dall'alluvione.

Art. 4
(Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e termini amministrativi e di pubblica amministrazione)

*All'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente "*A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i Comuni di cui all'Allegato 1 e le relative Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9 comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale".

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di consentire in deroga alle norme vigenti, l'utilizzo dello strumento dello smart working per il personale dei Comuni colpiti dall'alluvione nonché di assumere personale in deroga ai vincoli di cui all'articolo 9 comma 28 del Dl 78/2010 per gestire la fase straordinaria di gestione dell'emergenza.

Art. 4
(Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e termini amministrativi e di pubblica amministrazione)

*All'articolo 4, comma 7, aggiungere infine il seguente periodo***:** "Al fine di assicurare la massima partecipazione alle fasi attuative Piano Nazionale di ripresa e Resilienza e di assicurare il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di cui al precedente periodo, i Ministeri competenti sono autorizzati a concedere la proroga delle scadenze ai Comuni di cui all'Allegato 1 e alle relative Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane, nel rispetto degli impegni assunti con l'Unione europea".

Art. 19
(Procedure di somma urgenza e di protezione civile)

All'articolo 19, aggiungere i seguenti commi:

3. "I Comuni di cui all'Allegato 1 e le relative Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese di somma urgenza di cui all'art. 191, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro 90 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso".

4. *All'articolo 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 aggiungere le seguenti parole*: "I Comuni di cui all'allegato 1, le relative Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane applicano il Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decorrenza 1 ottobre 2023."

Motivazione

L'emendamento di cui al comma 3, mira ad estendere la fattispecie di somma urgenza anche alle procedure di riconoscimento del debito di cui all'art. 191, comma 3 del TUEL.

L'emendamento di cui al comma 4, mira a rinviare l'entrata in vigore del Codice dei contratti al 1 ottobre 2023.

Art. 20
(Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali)

All'articolo 20, aggiungere infine i seguenti commi:

5. "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, gli enti locali interessati dal fenomeno alluvionale del maggio 2023 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'art 187 comma 2 del decreto legislativo 267/2000".

6. "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, gli enti locali interessati dal fenomeno alluvionale del maggio 2023 possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'art 187 comma 3 bis del decreto legislativo 267/2000".

*7. "*Al fine di concorrere ad assicurare ai Comuni, alle Province, alle Unioni di Comuni e alle Città metropolitane dei territori dei Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali e la gestione dell'emergenza, per l'anno 2023, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una

dotazione di 200 milioni di euro per il medesimo anno, Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza alluvione sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate".

*8. "*In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, gli enti locali interessati dal fenomeno alluvionale del maggio 2023 i termini di cui al comma 136 della L. 145/2018 si intendono prorogati di 6 mesi".

9. "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, gli enti locali interessati dal fenomeno alluvionale del maggio 2023 i termini di cui all'Art. 193 c. 2 del D.Lgs 267/2000 sono prorogati al 30 novembre 2023"

10. "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, negli enti locali interessati dal fenomeno alluvionale del maggio 2023 i termini di cui all'Art. 151 c.8 del D.Lgs 267/2000 sono prorogati al 31 dicembre 2023".

11. "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, gli enti locali interessati dal fenomeno alluvionale del maggio 2023 il termine del 31/7 di cui all'art. 170 c. 1 d.lgs 267/2000 è prorogato al 15 novembre".

12. "Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 1 del Dl 61/2023, gli enti locali dei territori alluvionati, non applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e gli enti locali di cui all'allegato al presente decreto procedono al pagamento a favore del beneficiario".

13. "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, negli enti locali interessati dal fenomeno alluvionale del maggio 2023 il termine dei 60 giorni di cui all'art. 233 comma 1 ultimo periodo del d.lgs 267/2000 e dell'art. 139 c. 1 del D.lgs 174/2016 è prorogato di 60 giorni".

Motivazione

L'emendamento di cui al comma 5, mira a consentire l'utilizzo della quota libera dell'avanzo in deroga all'art. 187, comma 2 del TUEL e p.c. all. 4/2 al d.lgs. 118/2011

L'emendamento di cui al comma 6, mira a consentire l'utilizzo delle anticipazioni di cassa in deroga all'art. 187, comma 3 bis del TUEL.

L'emendamento di cui al comma 7, mira alla creazione di un fondo per le spese legate all'emergenza simile al "fondone Covid" (Art. 106 DL 34/2020 Istituzione del fondo funzioni fondamentali).

L'emendamento di cui al comma 8, proroga di 6 mesi i termini per il Fondo Investimenti RSO (art. 1 co.134 e ss Legge 145/2018)

L'emendamento di cui al comma 9, proroga i termini per la Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL al 30 novembre 2023.

L'emendamento di cui al comma 10, proroga il termine per il bilancio consolidato enti locali (Allegato 4/4, D.Lgs. n. 118/2011) al 31 dicembre 2023.

L'emendamento di cui al comma 11, proroga il Dup 2024-2026 al 15 novembre.

L'emendamento di cui al comma 12, mira alla sospensione della verifica dei pagamenti >5.000 € articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'emendamento di cui al comma 13, ha la finalità di prorogare il termine per la redazione del conto degli agenti contabili interni.